



## **CONTENUTI E MODALITA' RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO - ANNO 2010 - PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Il Comune di Venezia indice, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 2 aprile 1996 n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Bando di concorso - anno 2010 – valido per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Venezia per tutto il periodo di efficacia della graduatoria e fatte salve le eventuali riserve o altre destinazioni degli alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti coloro che hanno già presentato domanda per i Bandi precedenti, anche se validamente collocati nella graduatoria definitiva, per poter concorrere alle assegnazioni, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando.

### **1. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Ai sensi dell'art 2 L.R.10/96 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Per quanto concerne i cittadini di altri Stati, ai sensi della normativa statale vigente contenuta all'art. 40 comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive integrazioni e modificazioni, è previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Venezia, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale. *In deroga, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri;*
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS per l'anno 2010 (in attesa di aggiornamento dell'importo che, per l'anno 2009, è pari ad € 5.956,60);

- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo fiscale del nucleo familiare non superiore ad euro 23.352,00 convenzionali. Tale limite di reddito vigente è stato rivalutato per il 2010 sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi ai sensi dell'art.21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale i redditi da lavoro dipendente godono di un abbattimento del 40%. Per reddito annuo complessivo fiscale del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 "Approvazione del Testo unico delle Imposte sui Redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto (oneri deducibili) di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione presentata (o dai modelli fiscali in possesso dei percettori di reddito). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo fiscale annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico, oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n° 457 (euro 516,46 per ogni figlio a carico);
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.*

*Per il cittadino di paese non appartenente all'unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.*

*I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.*

*I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.*

*Qualora il reddito documentato ai fini fiscali appaia inattendibile, il Comune trasmette agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, i relativi nominativi. In tal caso il concorrente viene collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento (art.5 comma 5 LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni).*

*Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.*

## **2. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (ART. 7 L.R.10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)**

La graduatoria viene formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.

### **A) PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

1) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex Gescal (si rammenta che le contribuzioni ai fini Gescal sono cessate al 31/12/1998):

1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: **PUNTI 1**

1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: **PUNTI 3**

1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **PUNTI 5**

*Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal.*

2) Nucleo familiare il cui reddito convenzionale per l'anno 2008 non superi l'importo di una pensione minima INPS (pari ad Euro 5.766,28): **PUNTI 4**

3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: **PUNTI 1**

4) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti : **PUNTI 4**

5) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: **PUNTI 5**

*Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa.*

6) Nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: **PUNTI 2**

7) Nucleo familiare composto da cinque o più persone: **PUNTI 2**

8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: **PUNTI 3**

9) Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che dichiarino di contrarre matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **PUNTI 2**

9 bis) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva del Bando Erp 2005 (fino ad un massimo di 5 punti): **PUNTI 0,5/anno**

***Le condizioni di cui ai punti 3 e 4 non sono tra loro cumulabili.***

**A1) ULTERIORI CONDIZIONI DI PUNTEGGIO AI SENSI DELL'ART. 7 LETTERA A) COMMA 1 PUNTO 10) DELLA LR 10/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 18 GENNAIO 2010**

1) Nucleo familiare che sia detentore di un provvedimento amministrativo di assegnazione provvisoria o che, a seguito di emergenza abitativa, sia stato collocato temporaneamente in albergo o struttura ricettiva o in alloggio provvisorio o percepisca bonus economico a titolo di sostegno nella sistemazione abitativa provvisoria: **PUNTI 7**

2) Genitore solo/a, con figlio/i a carico, per il/i quale/i non sia stata giuridicamente riconosciuta la paternità/maternità da parte dell'altro genitore: **PUNTI 5**

3) Presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale e di disagio abitativo, da certificarsi su apposita scheda da parte dei Servizi competenti: **PUNTI 4**

4) Richiedente che sia intestatario di un contratto di locazione, debitamente registrato e relativo all'alloggio abitato, il cui canone e spese accessorie incidano in misura superiore al 70% del reddito familiare derivante per almeno l'85% da lavoro/i dipendente/i, pensione/i e /o redditi fiscalmente assimilati come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi: **PUNTI 4**

5) Nucleo familiare composto da 2 o più persone, il cui reddito convenzionale annuo, derivante per almeno l'85% da lavoro/i dipendente/i, pensione/i e /o assimilati (risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi), non sia superiore all'importo di 2 pensioni minime I.N.P.S.: **PUNTI 4**

6) Cittadino di Stati non aderenti all'Unione Europea che, in conformità alla normativa statale vigente, svolga o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso attività lavorativa in Italia, e che intenda ricongiungere il proprio nucleo familiare entro 6 mesi dalla assegnazione: **PUNTI 4**

7) Nucleo familiare in condizioni di precarietà economica, derivante dal collocamento in Cassa Integrazione Guadagni o in mobilità o licenziamento dal posto di lavoro, subito dall'unico percettore di reddito da più di un anno dalla data di pubblicazione del bando. Tale condizione, nelle suddette situazioni, è riconosciuta anche in caso di periodi non continuativi, che nell'arco del biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, sommati tra di loro, risultino pari ad almeno dodici mesi: **PUNTI 3**

8) Nucleo familiare di emigrati all'estero dal Comune di Venezia, che dichiarino nella domanda di voler rientrare in Italia e di voler stabilire la propria residenza nello stesso comune: **PUNTI 2.**

9) Presenza nel nucleo familiare di due o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: **PUNTI 2**

10) Famiglie legate da vincoli affettivi individuate ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 la cui coabitazione sia certificata da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando: **PUNTI 2**

11) Nucleo familiare di cui ai punti 1), 2) e 3) che risulti titolare di un progetto individualizzato teso al reinserimento sociale e lavorativo: **PUNTI 1**

12) Richiedente che, al termine del proprio contratto di locazione non dichiarato (affitti in nero) ne abbia denunciato l'esistenza all'autorità giudiziaria competente contribuendo in questo modo a far emergere lo stesso: **PUNTI 1**

***Le condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 12) sono cumulabili con i punteggi attribuibili ai sensi del precedente punto A) (art. 7 comma 1 della legge 10/96).***

***Le condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 12) sono altresì cumulabili tra loro, sino ad un massimo di otto punti.***

## **B) CONDIZIONI OGGETTIVE**

1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n.1035 e successive modificazioni e integrazioni : **PUNTI 5**

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **PUNTI 2**

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: **PUNTI 1**

1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **PUNTI 1**

*La condizione di cui al punto 1) (esistenza da almeno un anno della condizione) non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.*

2) Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **PUNTI 1**

2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **PUNTI 2**

2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b; del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **PUNTI 2**

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **PUNTI 5**

***Le condizioni di cui ai punti - 1.1) e 2.2) della presente lettera B) non sono tra loro cumulabili.***

### **3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI CERTIFICATI COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO**

La domanda andrà redatta su apposito modulo "Domanda di alloggio" che sarà disponibile dal giorno 22.03.2010 presso:

- tutte le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico U.R.P. delle Municipalità del Comune di Venezia;
- le sedi degli Operatori distaccati delle Politiche della Residenza presso le Municipalità del Comune di Venezia;
- presso la sede dei Servizi Abitativi – Area Inquinato e Politiche della Residenza - S. Croce, 353- Venezia;
- presso la sede della Municipalità di Chirignago – Ufficio Servizi Abitativi - via Rio Cimetto, 32- Mestre - 1° piano.

Nelle sedi sopraindicate sarà possibile ritirare il modulo e ricevere informazioni.

Saranno attivi inoltre dal lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 due numeri telefonici per ottenere informazioni relative al bando di concorso;

- 041 - 2201332 per Venezia
- 041 - 2749903 per Mestre.

La domanda deve essere compilata senza modifiche, sui moduli approvati.

I moduli delle domande dovranno essere compilati in ogni parte, sottoscritti a cura del richiedente e consegnati (muniti di documento di identità valido, o fotocopia non autenticata del documento di identità nel caso non fosse il richiedente a presentare la domanda) nelle giornate che vanno **dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 e alle ore 12, a partire dal giorno lunedì 22 Marzo 2010 e fino al giorno Giovedì 6 Maggio 2010** ai seguenti uffici:

- **Venezia:** Uffici Servizi Abitativi, Area Inquinato e Politiche della Residenza (Santa Croce 353);
- **Mestre-Chirignago:** Uffici Servizi Abitativi, Area Inquinato e Politiche della Residenza via Rio Cimetto,32- 1° Piano.

**Il giorno giovedì 6 Maggio 2010, ultimo giorno di apertura bando, l'accoglimento delle domande si concluderà alle ore 13.00.**

In alternativa, il modulo di domanda potrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R, (fa fede la data del timbro postale accettante) al Comune di Venezia - Servizi Abitativi – Area Inquinato e Politiche della Residenza (S. Croce, 353), o presentato al Protocollo Generale del Comune di Venezia – sedi di Venezia - Cà Farsetti, e Mestre – c/o l'ex Consorzio Agrario – Via Cà Rossa 10/c (in entrambi i casi andrà allegata fotocopia non autenticata di documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva).

E' possibile consegnare il modulo, oltre che nelle sedi centrali del Protocollo Comunale, anche presso gli Uffici Protocollo decentrati presso le Municipalità del Comune di Venezia.

Per i lavoratori emigrati all'estero tale termine è prorogato di quindici giorni.

### **3.1. AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE A POSSESSO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO**

In applicazione del principio della semplificazione della documentazione amministrativa (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e succ. integrazioni e modificazioni) ai fini della redazione della sola graduatoria provvisoria, tutti i requisiti e tutte le condizioni di punteggio saranno oggetto di autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del citato DPR n° 455 del 28/12/2000.

L'istanza e le dichiarazioni presentate personalmente dal richiedente dovranno essere sottoscritte dall'interessato all'interno del modulo di domanda; diversamente (in caso di spedizione o presentazione al protocollo generale del Comune di Venezia) dovranno essere oggetto, pena la invalidità, di sottoscrizione con allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

### **3.2. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI O CERTIFICAZIONI**

**Ai fini della redazione della graduatoria definitiva, su richiesta dell'ufficio istruttore, dovranno essere obbligatoriamente presentati, pena il mancato riconoscimento dei punteggi indicati, i documenti e le certificazioni di seguito indicati**

#### **3.2.1. PER LE CONDIZIONI SOGGETTIVE DI CUI AL PUNTO A)**

- Punto 1): - Attestazione del periodo di versamento contributi Gescal rilasciata dall'Ente Previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).
- Punti 4) e 5): - Certificato della Commissione invalidi civili dell'Azienda U.S.S.L. che attesti la presenza di portatori di handicap o di anziani non autosufficienti nel nucleo familiare.
- Punto 6): - Certificazione del rappresentante consolare che ha raccolto la dichiarazione dell'emigrato, con l'indicazione del comune prescelto.

#### **3.2.2. PER LE ULTERIORI CONDIZIONI DI PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A1)**

- Punto 4): - Contratto di locazione regolarmente registrato; bollettino di pagamento dell'affitto pagato e ricevute di pagamento delle spese accessorie anno 2008 (condominiali e di riscaldamento). La ricevuta di pagamento delle spese di riscaldamento non è richiesta quando tale servizio sia compreso nelle spese condominiali.
- Punto 6): - Ricevuta della domanda presentata all'Ufficio Stranieri della Prefettura di Venezia per i cittadini extracomunitari che hanno richiesto il ricongiungimento familiare.
- Punto 7): - Certificazione comprovante le condizioni di collocamento in Cassa Integrazione Guadagni, mobilità, licenziamento.
- Punto 8): - Certificazione del rappresentante consolare che ha raccolto la dichiarazione dell'emigrato, con l'indicazione del comune prescelto.
- Punto 9): - Certificato della Commissione invalidi civili dell'Azienda U.S.S.L. che attesti la presenza di portatori di handicap o di anziani non autosufficienti nel nucleo familiare.
- Punto 12): - Copia della denuncia formale inviata all'Autorità Giudiziaria competente.

### **3.2.3. PER LE CONDIZIONI OGGETTIVE DI CUI AL PUNTO B)**

- Punti 1.1), 1.4.), 2.1), e 2.2): - Certificazione rilasciata dal Settore Igiene dell'Azienda U.S.S.L. a seguito di sopralluogo.

- Punto 2.3): Copia della sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio emessa dall'Autorità competente. Si ricorda che la sola disdetta del contratto di locazione non dà diritto al punteggio.

### **3.3. PUNTEGGI ATTRIBUITI D'UFFICIO**

***I seguenti punteggi, non riportati nel Modulo domanda e previsti nel Bando, verranno, eventualmente, attribuiti d'Ufficio e pertanto non compaiono nelle dichiarazioni previste nel Modulo domanda e non devono, in ogni caso essere dichiarate dal richiedente.***

#### **Punto A) PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

2) Nucleo familiare il cui reddito convenzionale per l'anno 2008 non superi l'importo di una pensione minima INPS;

3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni;

7) Nucleo familiare composto da cinque o più persone;

8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico.

***Punto A1) ULTERIORI CONDIZIONI DI PUNTEGGIO AI SENSI DELL'ART. 7 LETTERA A) COMMA 1 PUNTO 10) DELLA LR 10/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 18 GENNAIO 2010:***

4) Richiedente che sia intestatario di un contratto di locazione, debitamente registrato e relativo all'alloggio abitato, il cui canone e spese accessorie incidano in misura superiore al 70% del reddito familiare derivante per almeno l'85% da lavoro/i dipendente/i, pensione/i e/o redditi fiscalmente assimilati come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi;

5) Nucleo familiare composto da due o più persone, il cui reddito convenzionale annuo, derivante per almeno l'85% da lavoro/i dipendente/i, pensione/i e/o assimilati (risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi), non sia superiore all'importo di 2 pensioni minime I.N.P.S.

#### ***Punto B) CONDIZIONI OGGETTIVE:***

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità;

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità.

### **3.3.1. PER LE CONDIZIONI SOGGETTIVE di cui al PUNTO A)**

- Punto 2 ): - Nucleo familiare il cui reddito convenzionale per l'anno 2008 non superi l'importo di una pensione minima INPS (pari ad Euro 5.766,28).

- Punto 3): - Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni.

- Punto 7): - Nucleo familiare composto da cinque o più persone.

- Punto 8): - Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico.

- Punto 9): - Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che dichiarino di contrarre matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

- Punto 9 bis): - Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva del Bando Erp 2005 (fino ad un massimo di 5 punti).

### **3.3.2 PER LE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A1)**

- Punto 1): - Assegnazione provvisoria o collocazione temporanea in albergo o in struttura ricettiva o in alloggio provvisorio o per erogazione di bonus economico a titolo di sostegno nella sistemazione abitativa provvisoria.

- Punto 2): - Genitore solo con figlio/i a carico per il/i quale/i non sia stata giuridicamente riconosciuta la paternità da parte dell'altro genitore.

- Punto 3): - Presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale e di disagio abitativo.

- Punto 5): - Nucleo familiare composto da due o più persone, il cui reddito convenzionale annuo, derivante per almeno l'85% da lavoro/i dipendente/i, pensione/i e/o assimilati, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS.

Punto 10): - Famiglie legate da vincoli affettivi individuate ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 la cui coabitazione sia certificata da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando.

- Punto 11): - Nucleo familiare di cui ai punti 1), 2) e 3) che risulti titolare di un progetto individualizzato teso al reinserimento sociale e lavorativo.

### **3.3.3. PER CONDIZIONI OGGETTIVE di cui al PUNTO B**

- Punto 1.2): - Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità.

- Punto 1.3): - Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità.

## **4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI (ARTT. 5 E 6 L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

Gli uffici della Direzione Politiche della Residenza, Servizi Abitativi, procedono all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.

Gli stessi uffici provvedono all'attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 30 giorni consecutivi.

Agli emigrati all'estero verrà data notizia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli interessati potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune; tale termine è di 45 giorni (dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione del punteggio) per i lavoratori emigrati all'estero. Il ricorso, indirizzato alla Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere presentato al Protocollo Generale del Comune di Venezia – sedi di Venezia - Cà Farsetti, e Mestre – c/o l'ex Consorzio Agrario – Via Cà Rossa 10/c, o presso gli uffici della Direzione Politiche della Residenza in Venezia in Santa Croce 353.

Alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune di Venezia trasmetterà gli stessi, unitamente alla graduatoria provvisoria, alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n°10/96 e successive modifiche e integrazioni, che provvederà a decidere sui ricorsi medesimi sulla base dei documenti acquisiti e della documentazione richiesta dall'ufficio istruttore e comprovante i punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria.

Nei termini previsti all'art. 8 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, i primi 300 nominativi collocati (secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis della stessa Legge Regionale) in posizione utile nella graduatoria provvisoria modificata a seguito della valutazione dei ricorsi presentati, su richiesta dell'Ufficio istruttore sono tenuti a produrre i documenti e i certificati comprovanti le condizioni di cui al punto 3.2, pena il mancato riconoscimento dei punteggi indicati ed il conseguente declassamento dalla posizione di graduatoria.

## **5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (ART.8 L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

La graduatoria definitiva relativa alle prime 300 posizioni utilmente collocate ai fini dell'assegnazione degli alloggi secondo quanto specificamente previsto dall'art. 9 comma 2 bis della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, esperite le suddette modalità di integrazione della documentazione comprovante le condizioni di punteggio, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

Qualora la succitata graduatoria definitiva, sulla base delle disponibilità di alloggi, venisse esaurita a seguito dello scorrimento della stessa, si provvederà, con le medesime modalità, ad eventuali integrazioni successive.

La graduatoria definitiva risultante a seguito delle presenti procedure concorsuali, conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino all'approvazione di nuova graduatoria definitiva, risultante dal bando integrativo che verrà formulato con cadenza annuale.

## **6. ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI (ARTT. 9 E 10 LR 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) RIPARTIZIONE IN BASE ALLE AREE DI REDDITO (ART 9 COMMA 2 BIS)**

Le assegnazioni saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria definitiva applicando la norma contenuta all'art. 9 comma 2bis della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla suddivisione dei richiedenti tra le aree di cui all'art. 18 comma 1, lettera A) e B) della stessa legge (aree di reddito).

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco/del Dirigente della Direzione Politiche della Residenza – Area Servizi Abitativi ed Inquilinato - con comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Qualora all'atto dell'assegnazione non sia ancora concluso l'accertamento previsto dall'art. 5 comma 5 della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni (esito della segnalazione agli Uffici Finanziari) resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e B), della L.R. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti

assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica collocati nelle aree medesime.

La scelta degli alloggi è effettuata, tenuto conto dei parametri indicati all'art.9 comma 3 della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed a seguito di invito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

In caso di rinuncia all'alloggio proposto, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti ad indicare espressamente e per iscritto le motivazioni della rinuncia stessa.

In caso di rinuncia non determinata da gravi e documentati motivi l'interessato perde il diritto all'assegnazione e viene escluso dalla graduatoria con provvedimento motivato a firma del Dirigente competente.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, pena di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 27, primo comma lett. e) L.R. 10/96 successive modifiche ed integrazioni, salvo proroga da concedersi dall'Ente gestore a seguito di motivata istanza.

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di E.R.P si applica quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

## **7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I richiedenti prendono atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria;
- b) il trattamento, che sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03;
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;
- d) il titolare del trattamento è il Settore Servizi Abitativi, Area Inquilinato e Politiche della Residenza del Comune di Venezia;
- e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- f) Il Comune di Venezia indica come responsabile del trattamento dei dati il Dirigente dell'Area dell'Inquilinato e delle Politiche della Residenza S. Croce, 353.

## **8 CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R..

Gli Uffici eseguono in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui componenti dei nuclei titolari di contratto di locazione ai sensi del presente Bando.

Potranno quindi essere oggetto di controlli e verifiche anche i requisiti dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00.

Potranno inoltre essere effettuati, anche in collaborazione con la Agenzia delle Entrate, ulteriori controlli:

- sulla veridicità della situazione dichiarata;
- sulla congruità fra il tenore di vita sostanziale e la situazione familiare dichiarata;
- sul confronto fra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati e i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- presso istituti di credito e altri intermediari finanziari gestori di patrimoni mobiliari.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Effettuati i controlli, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà all'esclusione delle domande.